




# COMUNE DI BRACIGLIANO

*(Provincia di Salerno)*

Approvato con  
delibera del  
Consiglio Comunale  
n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_



## REGOLAMENTO IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTO AFFISSIONI E DISCIPLINA DELLA DISTRIBUZIONE DI MATERIALE INFORMATIVO PUBBLICITARIO



# COMUNE DI BRACIGLIANO

(Provincia di Salerno)

## INDICE

<b>Capo Primo</b>	<b>DISPOSIZIONI GENERALI</b>	
Art. 1	<i>Oggetto del regolamento</i>	5
Art. 2	<i>Classificazione del comune</i>	5
Art. 3	<i>Gestione del servizio</i>	5
Art. 4	<i>Funzionario responsabile</i>	6
<b>Capo Secondo</b>	<b>IMPIANTI PER LA PUBBLICITA' E LE PUBBLICHE AFFISSIONI</b>	
Art. 5	<i>Campo di applicazione</i>	7
Art. 6	<i>Definizione dei mezzi pubblicitari</i>	7
Art. 7	<i>Dimensione dei cartelli pubblicitari</i>	9
Art. 8	<i>Caratteristiche dei cartelli e dei mezzi pubblicitari non luminosi</i>	9
Art. 9	<i>Caratteristiche dei cartelli e dei mezzi pubblicitari luminosi</i>	9
Art. 10	<i>Preinsegne</i>	10
Art. 11	<i>Insegne pubblicitarie</i>	10
Art. 12	<i>Targhe</i>	11
Art. 13	<i>Tende Parasole</i>	11
Art. 14	<i>Bacheche</i>	11
Art. 15	<i>Striscioni standardi o plance e tabelloni temporanei</i>	12
Art. 16	<i>Pubblicità sui veicoli</i>	12
Art. 17	<i>Pubblicità fonica</i>	14
Art. 18	<i>Mezzi pubblicitari</i>	14
Art. 19	<i>Quantità degli impianti pubblicitari</i>	14
Art. 20	<i>Superficie degli impianti per le pubbliche affissioni</i>	14
Art. 21	<i>Ripartizione degli impianti per le pubbliche affissioni</i>	15
Art. 22	<i>Impianti privati per affissioni dirette</i>	15
Art. 23	<i>Spazi o impianti per le affissioni su beni privati</i>	15



# COMUNE DI BRACIGLIANO

## (Provincia di Salerno)

Art. 24	<i>Pubblicità effettuata sui beni di proprietà comunale</i>	16
<b>Capo Terzo</b>	<b>IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'</b>	
Art. 25	<i>Oggetto dell'imposta</i>	16
Art. 26	<i>Soggetto passivo dell'imposta</i>	16
Art. 27	<i>Soggetto attivo dell'imposta</i>	16
Art. 28	<i>Autorizzazione</i>	17
Art. 29	<i>Responsabilità, decadenza revoca dell'autorizzazioni</i>	18
Art. 30	<i>Domanda e documentazione</i>	19
Art. 31	<i>Non necessarietà dell'autorizzazione</i>	19
Art. 32	<i>Limitazioni e divieti per l'installazione di pubblicità sulle strade</i>	20
Art. 33	<i>Pubblicità effettuata in difformità a leggi e regolamenti</i>	20
Art. 34	<i>Vigilanza</i>	21
Art. 35	<i>Materiale pubblicitario abusivo</i>	21
Art. 36	<i>Anticipata rimozione o spostamenti dei mezzi pubblicitari</i>	22
Art. 37	<i>Adattamenti delle forme di pubblicità esistenti alla entrata in vigore del presente regolamento</i>	22
Art. 38	<i>Modalità di applicazione dell'imposta</i>	23
Art. 39	<i>Tariffe</i>	24
Art. 40	<i>Maggiorazioni di imposta</i>	24
Art. 41	<i>Riduzioni dell'imposta</i>	25
Art. 42	<i>Pagamento dell'imposta</i>	25
Art. 43	<i>Rettifica ed accertamento d'ufficio</i>	25
Art. 44	<i>Riscossione coattiva dell'imposta</i>	26
Art. 45	<i>Rimborsi</i>	26
Art. 46	<i>Esenzioni dall'imposta</i>	26
Art. 47	<i>Esclusioni dall'imposta</i>	27
<b>Capo Quarto</b>	<b>DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DISCIPLINA DI</b>	



# COMUNE DI BRACIGLIANO

(*Provincia di Salerno*)

	<b>MATERIALE INFORMATIVO PUBBLICITARIO</b>	
Art. 48	<i>Istituzione e finalità del servizio</i>	28
Art. 49	<i>Soggetto passivo</i>	28
Art. 50	<i>Modalità per le pubbliche affissioni</i>	28
Art. 51	<i>Tariffe</i>	30
Art. 52	<i>Riduzioni del diritto</i>	31
Art. 53	<i>Pagamento del diritto - Recupero di somme</i>	31
Art. 54	<i>Esenzioni dal diritto</i>	31
Art. 55	<i>Divieti</i>	32
<b>Capo Quinto</b>	<b>SANZIONI ED INTERESSI</b>	
Art. 56	<i>Sanzioni tributarie</i>	32
Art. 57	<i>Interessi</i>	33
Art. 58	<i>Sanzioni amministrative</i>	33
<b>Capo Sesto</b>	<b>DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE</b>	
Art. 59	<i>Entrata in vigore</i>	34



# COMUNE DI BRACIGLIANO

(*Provincia di Salerno*)

## CAPO PRIMO

### Disposizioni generali

#### Art. 1

##### Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina, con riferimento all'intero territorio comunale, la materia concernente sulla pubblicità e la gestione del servizio delle pubbliche affissioni e del relativo diritto, da collocare lungo le strade o in vista di esse e, comunque, su aree pubbliche o di uso pubblico o in vista di queste, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 23, comma 4, del D.Lgs. 30.4.1992, n. 285 (nuovo Codice della Strada), che attribuisce la competenza per l'autorizzazione all'ente proprietario della strada e per l'interno dei centri abitati ai comuni, previo nulla osta tecnico dell'ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale. Sono centri abitati le aree individuate ai sensi degli artt. 3 e 4 del medesimo decreto.
2. Il Regolamento disciplina la comunicazione pubblicitaria, e si prefigge lo scopo di tutelare i valori storico-architettonici e paesaggistici del territorio comunale
3. Agli effetti del presente regolamento si intendono rispettivamente:
  - per "imposta" l'imposta comunale sulla pubblicità;
  - per "diritto" il diritto sulle pubbliche affissioni;
  - per "decreto" il Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507.

#### Art. 2

##### Classificazione del Comune

1. Ai fini della determinazione delle tariffe dell'imposta e del diritto, il Comune di Bracigliano ai sensi dell'art. 2 del Decreto appartiene alla 5° classe.

#### Art. 3

##### Gestione del servizio

1. Il servizio per l'accertamento e la riscossione della imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è di esclusiva competenza comunale e potrà essere gestito, come previsto dall'art. 25 del decreto:
  - a) in forma diretta;
  - b) in concessione ad apposita azienda speciale;
  - c) in concessione a ditta iscritta all'albo dei concessionari tenuto dalla Direzione Centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze, previsto dall'art. 32 del decreto.



# COMUNE DI BRACIGLIANO

## *(Provincia di Salerno)*

2. Il Consiglio Comunale, con apposita deliberazione, determinerà la forma di gestione.
3. Nel caso in cui venga prescelta una delle forme di cui alle lettere b) o c) del primo comma del presente articolo, con la stessa deliberazione sarà approvato, rispettivamente, lo statuto o il capitolato.
4. Il concessionario subentra al Comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio ed è tenuto a provvedere a tutte le spese occorrenti, ivi comprese quelle per il personale impiegato. In ogni caso, è fatto divieto al concessionario di emettere atti o effettuare riscossioni successivamente alla scadenza della concessione.

### **Art. 4**

#### **Funzionario Responsabile**

1. Nel caso di gestione diretta, il comune designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2. I provvedimenti del funzionario responsabile assumono la forma di "determinazioni" e dovranno essere numerati con numerazione annuale progressiva.
3. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario.



# COMUNE DI BRACIGLIANO

(*Provincia di Salerno*)

## CAPO SECONDO

### Impianti per la Pubblicità e le Pubbliche Affissioni

#### Art. 5

##### Campo di applicazione

1. Sono soggette all'osservanza del presente regolamento tutte le installazioni di "mezzi pubblicitari" da effettuare nell'ambito del territorio comunale anche quando gli stessi siano posti all'interno della proprietà privata.
2. Le norme del presente Regolamento non trovano applicazione all'interno di aree private, quando i mezzi pubblicitari non sono visibili dall'esterno.

#### Art. 6

##### Definizione dei mezzi pubblicitari

1. E' da considerare "insegna" la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da un simbolo o da un marchio realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.
2. Si definisce "preinsegna" la scritta in caratteri alfanumerici, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. non può essere luminosa, né, per luce propria, né per luce indiretta.
3. E' da qualificare "sorgente luminosa" qualsiasi corpo illuminato o insieme di corpi illuminati che, diffondono luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenza naturali.
4. Si definisce "cartello" quel manufatto bifacciale, supportato da idonea struttura di sostegno, che è finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi; esso è utilizzabile in entrambe le facciate anche per immagini diverse. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.
5. Si definisce "palina pubblicitaria" quel manufatto in forma bifacciale supportato da idonea struttura di sostegno, utilizzabile in entrambe le facciate,



# COMUNE DI BRACIGLIANO

## *(Provincia di Salerno)*

- finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici che può essere installato solo dentro i centri abitati.
6. Si definisce “cartello a libro” quel manufatto bifacciale fissato o ancorato direttamente al terreno finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici utilizzabile sulle due facciate per periodi di tempo limitato.
  7. Si considera “prisma a base triangolare” quel manufatto bifacciale o trifacciale fissato o direttamente a parete o con propri supporti idonei, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici utilizzabile su tutte le facciate.
  8. Si considera “manifesto” l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, posto in opera su strutture murarie o su altri supporti comunque diversi dai cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari. Non può essere luminoso né, per luce propria né, per luce indiretta.
  9. Si considera “striscione, locandina e stendardo” l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa, finalizzato alla promozione pubblicitaria di manifestazioni o spettacoli. Può essere luminoso per luce indiretta. Le locandine, se posizionate sul terreno, possono essere realizzate anche in materiale rigido.
  10. E' da considerarsi “segno orizzontale reclamistico” la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.
  11. Si definisce “impianto di pubblicità di servizio” qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario, che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.
  12. E' da qualificarsi “impianto di pubblicità o propaganda” qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda, sia di prodotti che di attività, e non individuabile secondo definizioni precedenti, né come insegna di esercizio, né come preinsegna, né come cartello, né come striscione, locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce diretta.
  13. Nel termine generico “altri mezzi pubblicitari”, sono da ricomprendere i seguenti elementi inerenti la pubblicità: gli striscioni, le locandine, gli stendardi, i segni orizzontali reclamistici, gli impianti pubblicitari di servizio e gli impianti di pubblicità o propaganda.





# COMUNE DI BRACIGLIANO

## *(Provincia di Salerno)*

### **Art. 7**

#### **Dimensione dei cartelli pubblicitari**

1. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari se installati fuori o dentro i centri abitati non devono superare la superficie di diciotto metri quadrati; se installati entro i centri abitati sono soggetti a verifica da parte degli uffici.
2. Il limite di superficie di cui al comma precedente viene ridotto da diciotto a sei metri quadrati se i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari sono installati lungo o in prossimità delle strade, fuori dal centro capoluogo e dalle frazioni, entro la distanza di chilometri cinque dal cartello di indicazione del centro abitato.
3. Non si tiene conto dei limiti di cui sopra per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari da installarsi ad una distanza superiore a metri 20 dal ciglio stradale.

### **Art. 8**

#### **Caratteristiche dei cartelli e dei mezzi pubblicitari non luminosi**

1. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati con materiale non deperibile e resistente agli agenti atmosferici.
2. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi.
3. Qualora le suddette strutture costituiscano manufatti la cui realizzazione e posa in opera è regolamentata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse e l'adempimento degli obblighi da queste previste deve essere documentato prima del ritiro dell'autorizzazione all'installazione.
4. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono avere sagoma regolare, che in ogni caso non può essere quella di disco o triangolo. L'uso del colore rosso non dovrà generare confusione con la segnaletica stradale.
5. Il bordo inferiore dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari posti in opera deve essere, in ogni suo punto, ad una quota stabilita dal piano generale degli impianti pubblicitari massimo di mt. 2,20 rispetto a quella della banchina stradale, misurata nella sezione stradale corrispondente.
6. I segni orizzontali reclamistici devono essere realizzati con materiali rimovibili, ma ancorati alla superficie stradale, che garantiscano una buona aderenza dei veicoli sugli stessi.

### **Art. 9**

#### **Caratteristiche dei cartelli e dei mezzi pubblicitari luminosi**

1. Le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari luminosi posti fuori e dentro i centri abitati, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, non possono avere luce né intermittente, né di



# COMUNE DI BRACIGLIANO

## *(Provincia di Salerno)*

intensità luminosa superiore a 150 wolt per metro quadrato, o che comunque provochi abbagliamento.

2. Le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari luminosi devono avere una sagoma regolare, che in ogni caso non può essere quella di disco o triangolo.
3. La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare ambulatori e posti di pronto soccorso.

### **Art. 10**

#### **Preinsegne**

1. Le installazioni di segnaletica per indicazione a carattere commerciale, artigianale, industriale, turistico e comunque di interesse pubblico devono essere previste e realizzate sulla base delle prescrizioni del codice della strada e relativo regolamento di attuazione. Gli impianti saranno autorizzati a condizione che lo stesso palo possa contenere anche 10 o più frecce direzionali anche se installate a cura di soggetti diversi.
2. Lungo le pubbliche vie potranno essere autorizzati esclusivamente sistemi informativi stradali ritenuti di interesse pubblico per l'utente della strada. In tal senso dovranno essere conformi come tipo, colore, dimensioni, grafie e simboli a quanto prescritto dalla Circolare del Ministero dei Lavori pubblici n. 400 del 09/02/1979 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Tutti i cartelli direzionali ricadenti in detta casistica saranno autorizzati dall'Ufficio Tributi, previo esame del Comando di Polizia Locale.
4. In ogni caso l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di riordinare la materia.

### **Art. 11**

#### **Insegne pubblicitarie**

1. Si intendono quei mezzi pubblicitari posti sulla facciata di fabbricati adibiti ad attività commerciale, artigianale, di servizi, ecc., sia luminosi che non. La dimensione dell'insegna deve essere rapportata in relazione alla superficie del fabbricato o della porzione di fabbricato in cui insiste l'attività. E' di norma posta sulla facciata dove esiste la vetrina o l'ingresso della stessa, con esclusione delle finestre e dei balconi, salvo casi particolari valutati dagli Uffici competenti quando non sia possibile l'inserimento dell'insegna nel contesto architettonico dell'edificio.
2. Per le insegne luminose intermittenti si applica il disposto dei cartelli e dei mezzi pubblicitari luminosi di cui all'art. 9 del presente regolamento.
3. Sono vietate le insegne a più colori, se di toni violenti e contrastanti tra loro, e tali da costituire disturbo estetico all'ambiente circostante.
4. Qualora occorra pubblicizzare attività di interesse generale la cui sede è interna e difficilmente visibile dalla strada, è consentito installare insegne a



# COMUNE DI BRACIGLIANO

## *(Provincia di Salerno)*

bandiera, fermo restando la necessità di raggruppare in un unico cartello indicatore i diversi tipi di attività presso la stessa area o stabile. Le insegne aventi forme irregolari saranno valutate di volta in volta dagli Uffici competenti, tenuto conto delle esigenze di formato. L'installazione dovrà avvenire con l'osservanza di quanto disposto dal vigente Regolamento Edilizio Comunale, il quale prescrive che le insegne da applicarsi sulla facciata degli edifici devono rispettare i limiti di sporgenza.

Nelle vie di larghezza inferiore a ml. 6,00 è vietato ogni oggetto sull'area stradale.

### **Art. 12**

#### **Targhe**

1. Le targhe non luminose pubblicizzanti studi professionali, uffici, enti assicurativi, laboratori, ecc... possono avere dimensione massima di cm. 30x40. Le targhe mediche necessitano del parere preventivo della Commissione dell'Ordine dei Medici.
2. Nel caso di ubicazioni di più targhe, queste vanno collocate in appositi portatarghe multiple da installare all'ingresso principale dell'edificio.

### **Art. 13**

#### **Tende parasole**

La pubblicità effettuata a mezzo di tende parasole poste su vetrine o ingressi di attività commerciali o artigianali si intende autorizzata contestualmente all'installazione della stessa ed è soggetta alle norme previste dal regolamento.

### **Art. 14**

#### **Bacheche**

1. La pubblicità effettuata su bacheche può essere autorizzata solo presso la sede dell'ente, club, associazione o altro che non persegua scopo di lucro, su appositi spazi a ciò adibiti, purchè l'attività pubblicizzata non abbia fine di lucro.
2. E' possibile installare bacheche, con pubblicità anche di natura commerciale, in numero massimo di 1 per ogni attività, di cui una nelle immediate vicinanze della sede dell'attività e l'altra nel rimanente territorio comunale.
3. La superficie delle bacheche non potrà superare mq. 0,70 (1,00x0,70) e gli spazi interni dovranno essere usati ai soli fini informativi dell'attività svolta.



# COMUNE DI BRACIGLIANO

## (*Provincia di Salerno*)

### Art. 15

#### **Striscioni, stendardi o plance e tabelloni temporanei**

1. La pubblicità mobile e temporanea è effettuata solamente in occasione di manifestazioni sportive, culturali, convegni, spettacoli, ecc... Per ogni tipo di manifestazione è consentita l'installazione dei seguenti mezzi pubblicitari:  
- striscioni e/o plance o simili (stendardi) e/o tabelloni.
2. Le plance o gli stendardi dovranno avere il formato del manifesto (mt. 0,7x1.00) e saranno installate lungo vie, piazze o incroci stradali nel numero indicato nella autorizzazione, che non potrà essere superiore alle 20 unità. In ogni caso non potrà essere autorizzata l'installazione di detti mezzi su supporti di pubblica utilità (es.: pali Enel, Telecom, illuminazione pubblica, ecc.).
3. In ogni manifesto è d'obbligo apporre una apposita freccia direzionale che indichi il percorso sulla viabilità principale fino ad arrivare al luogo della manifestazione. I tabelloni si potranno collocare in vie, piazze o simili in un numero massimo complessivo di 20 con una superficie non superiore a mq. 0,70 cadauno. Il tempo massimo di esposizione di plance, stendardi e tabelloni è di 15 giorni, salvo casi particolari debitamente motivati da valutare volta per volta.
4. Gli striscioni potranno essere collocati lungo le vie o piazze, comunque non più di uno nella stessa via. L'altezza dal piano stradale non potrà essere inferiore a mt. 6,00. In ogni caso non potrà essere autorizzata l'installazione di detti mezzi su supporti di pubblica utilità (es.: pali Enel, Telecom, illuminazione pubblica ecc.).
5. Per la rivalutazione del territorio in occasione di sagre, ecc la pubblicità deve essere effettuata solamente con mezzi pubblicitari previsti dal presente articolo.

### Art. 16

#### **Pubblicità sui veicoli**

1. L'apposizione sui veicoli di scritte o insegne pubblicitarie luminose purché non intermittenti e non realizzate mediante messaggi variabili, è ammessa unicamente sui veicoli adibiti al servizio di taxi, quando circolano entro i centri abitati, alle seguenti condizioni:
  - a) che siano realizzate con un pannello rettangolare piano bifacciale, saldamente ancorato al di sopra dell'abitacolo del veicolo e posto in posizione parallela al senso di marcia;
  - b) che espongano messaggi di immediata percezione che non impegnino particolarmente l'attenzione dei conducenti di altri veicoli;
  - c) che siano rese luminose solamente in condizioni di marcia del veicolo;
  - d) che il pannello abbia le dimensioni esterne di cm. 75x35 e le dimensioni utili per l'esposizione del messaggio pubblicitario siano di cm. 70x30;



# COMUNE DI BRACIGLIANO

## *(Provincia di Salerno)*

- e) che la superficie di esposizione sia realizzata, in misura non inferiore a 4/10, con un colore di fondo neutro;
- f) che siano esclusi i colori rosso, verde e giallo;
- g) che l'intensità del pannello non sia superiore a 100 Volt per metro quadrato.
2. L'apposizione sui veicoli di pubblicità non luminosa è consentita, salvo quanto previsto ai successivi commi 3 e 4, unicamente se non effettuata per conto terzi a titolo oneroso e se realizzata senza creare sporgenze rispetto alla superficie del veicolo. Sulle autovetture ad uso privato è consentita unicamente l'apposizione del marchio e della ragione sociale della ditta cui appartiene il veicolo.
3. La pubblicità non luminosa per conto terzi è consentita sui veicoli adibiti al trasporto di linea alle seguenti condizioni:
  - a) che non sia realizzata mediante messaggi variabili;
  - b) che non sia esposta sulla parte anteriore del veicolo;
  - c) che sulle altre parti del veicolo sia limitata alle superfici distanti dai dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione e dalle targhe almeno cm. 20, riducibili a cm. 10 sulle parti laterali;
  - d) che sia contenuta entro forme geometriche regolari;
  - e) che, se realizzata mediante pannelli aggiuntivi, gli stessi non sporgano di oltre cm.3 rispetto alla superficie sulla quale sono applicati.
4. La pubblicità non luminosa per conto terzi è consentita sui veicoli adibiti al servizio taxi, nonché sui veicoli per uso speciale omologati per tale uso e rientranti nella classificazione di cui all'art. 203 (art. 54 C.d.S.) del Regolamento di attuazione del Codice della Strada alle seguenti condizioni:
  - a) che sia realizzata con un pannello rettangolare piano bifacciale, saldamente ancorato al di sopra dell'abitacolo del veicolo e posto in posizione parallela al senso di marcia;
  - b) che il pannello abbia le dimensioni esterne di cm. 75x35;
  - c) che non sia realizzata mediante messaggi variabili.
5. L'apposizione di scritte e messaggi pubblicitari rifrangenti è ammessa sui veicoli unicamente alle seguenti condizioni:
  - a) che la pellicola utilizzata abbia caratteristiche di rifrangenza non superiori a quelle di classe 1<sup>a</sup>;
  - b) che la superficie della parte rifrangente non occupi più di due terzi della fiancata del veicolo e comunque non sia superiore a mq. 3,00;
  - c) che il colore bianco sia contenuto in misura non superiore ad 1/6 della superficie;
  - d) che sia esposta unicamente sui fianchi del veicolo a distanza non inferiore a cm. 70 dai dispositivi di segnalazione visiva;
  - e) che non sia realizzata mediante messaggi variabili.
6. In tutti i casi di cui ai commi precedenti le scritte, i simboli e la combinazione dei colori non devono generare confusione con i segnali stradali e in particolare non devono avere: forme di disco o di triangolo; disegni confondibili con i



# COMUNE DI BRACIGLIANO

## *(Provincia di Salerno)*

simboli segnaletici regolamentari di pericolo, obbligo, prescrizione o indicazione; colore rosso, salvo che per la riproduzione di marchi depositati nei limiti di 1/5 della superficie utilizzata.

7. E' vietata qualunque forma di pubblicità luminosa all'interno dei veicoli.

### **Art. 17**

#### **Pubblicità Fonica**

1. La pubblicità fonica è consentita nei limiti previsti dal presente Regolamento e dal Codice della Strada. Nel territorio comunale, la pubblicità fonica è consentita solo dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 16 alle ore 19 agli utenti regolarmente autorizzati. In deroga a quanto sopra, possono essere diffusi unicamente messaggi di pubblico interesse disposti dall'autorità di pubblica sicurezza o dal Sindaco.
2. La pubblicità fonica è consentita in tutto il territorio comunale, previa autorizzazione del Sindaco, ai candidati a cariche pubbliche, per tutto il periodo della campagna elettorale.

### **Art. 18**

#### **Mezzi pubblicitari vietati**

1. Sono vietate le insegne, i cartelli, gli altri mezzi pubblicitari e le sorgenti luminose visibili dai veicoli transitanti sulle strade che per forma, disegno, colorazione o ubicazione possono, a giudizio dell'Ente proprietario della strada, ingenerare confusione con i segnali stradali o con le segnalazioni luminose di circolazione, ovvero renderne difficile la comprensione, nonché le sorgenti luminose che producano abbagliamento.

### **Art. 19**

#### **Quantità degli impianti pubblicitari**

1. La quantità degli impianti pubblicitari che possono essere installati nel territorio del Comune, ad eccezione delle insegne, sarà indicata dalla giunta comunale con proprio provvedimento.
2. La quantità e la distribuzione nel territorio delle insegne è determinata dalle richieste avanzate dagli interessati, singoli od associazioni, nonché dalla distribuzione territoriale degli esercizi, delle licenze e delle attività economiche in genere.

### **Art. 20**

#### **Superficie degli impianti per le pubbliche affissioni**

1. La superficie complessiva degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni, con riferimento alla popolazione di circa 5.300 unità registrata al 31/12/2012 non deve essere inferiore a mq. 90.



# COMUNE DI BRACIGLIANO

## *(Provincia di Salerno)*

2. La superficie destinata alle pubbliche affissioni non può essere superiore a mq. 500 con la possibilità di un ulteriore incremento del 10%, pari ad una superficie totale di 550 mq.

### **Art. 21**

#### **Ripartizione degli impianti per le pubbliche affissioni**

1. La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni è destinata per il 30 per cento alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica da individuare con apposito contrassegno e per il 70 per cento alle affissioni di natura commerciale.
2. Ai fini della ripartizione di cui al precedente comma si considerano di rilevanza economica i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.
3. Il Comune destina a proprio uso esclusivo il 30 per cento degli spazi destinati alle affissioni di natura istituzionale, individuati da apposito contrassegno, nei quali saranno affissi soltanto manifesti e comunicati del Comune.

### **Art. 22**

#### **Impianti privati per affissioni dirette**

1. Il Comune, dall'entrata in vigore del presente regolamento, vieta a soggetti privati, diversi dal concessionario del pubblico servizio, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili, ad eccezione delle autorizzazioni già rilasciate.
2. I soggetti privati di cui al comma precedente titolari di autorizzazioni già rilasciate, assolvono il loro obbligo tributario per l'esecuzione di affissioni dirette mediante il pagamento previsto dal presente regolamento

### **Art. 23**

#### **Spazi o impianti per le affissioni su beni privati**

1. La giunta comunale con apposito provvedimento da adottarsi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento individuerà gli spazi o impianti da destinare alle pubbliche affissioni su immobili di proprietà privata su richiesta previo consenso dei rispettivi proprietari.
2. Gli assiti, gli steccati, le impalcature, i ponti fissi o sospesi, ivi compresi quelli intorno ai cantieri edili, sono in uso esclusivo al Servizio Comunale delle Pubbliche Affissioni, fatte salve le eventuali esigenze delle attività di cantiere.
3. L'uso esclusivo degli spazi di cui ai commi precedenti, non comporta alcun compenso o indennità a favore dei proprietari.



# COMUNE DI BRACIGLIANO

## (Provincia di Salerno)

### Art. 24

#### Publicità effettuata su beni di proprietà comunale

1. Qualora la pubblicità e/o l'affissione diretta sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione.

## CAPO TERZO

### Imposta Comunale sulla Pubblicità

### Art. 25

#### Oggetto dell'imposta

1. La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, o che sia da tali luoghi percepibile, è soggetta all'imposta sulla pubblicità prevista nel presente regolamento.
2. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

### Art. 26

#### Soggetto passivo dell'imposta

1. Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.
2. E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

### Art. 27

#### Soggetto attivo dell'imposta

1. L'imposta è dovuta al Comune nel cui territorio è effettuata (art. 1 del decreto).
2. Nel caso di pubblicità effettuata con veicoli, l'imposta è dovuta:





# COMUNE DI BRACIGLIANO

## *(Provincia di Salerno)*

- a) per veicoli adibiti ad uso pubblico (taxi) al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio (art. 13, comma 2, del decreto);
- b) per veicoli adibiti a servizi di linea interurbana, nella misura della metà a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa (art. 13, comma 2, del decreto);
- c) per veicoli adibiti ad uso privato, al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede (art. 13, comma 2, del decreto);
- d) per veicoli di proprietà di una impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, per pubblicità effettuata per conto proprio, al Comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al Comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che, alla data del primo gennaio di ciascun anno o a quella di successiva immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli (art. 13, comma 3, del decreto);

### **Art. 28**

#### **Autorizzazione**

1. Chiunque intende installare o modificare insegne, targhe, fregi, pannelli, cartelli, scritte su tende, lampade, stendardi, globi o qualsiasi altra forma pubblicitaria, sia a carattere permanente che temporanea, non comprese nelle tipologie di cui al successivo art. 31, anche se esente da imposta, deve ottenere, preventivamente la relativa autorizzazione comunale.
2. Il Dirigente dell'ufficio competente al rilascio dell'autorizzazione acquisiti i necessari pareri, decide sul rilascio dell'autorizzazione o sul rigetto della domanda entro il termine massimo di 30 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Qualora la predetta pubblicità venga richiesta per zone e luoghi soggetti a vincolo paesaggistico-ambientale Legge n.1497/39, Legge n. 431/85 e successive modificazioni e vincolo storico-architettonico, Legge n.1039/39, l'autorizzazione potrà essere rilasciata solo dopo il parere espresso dalla Commissione edilizia degli Enti preposti alla tutela del vincolo.
4. L'autorizzazione e la ricevuta di pagamento dell'imposta dovranno essere conservate con l'obbligo di esibirle ad ogni richiesta della Polizia Municipale nonché di altro personale autorizzato dell'Amministrazione Comunale.
5. L'esposizione del mezzo pubblicitario potrà avvenire a seguito del rilascio della presente autorizzazione e solo previo pagamento dell'imposta dovuta.
6. L'installazione di cartelloni, frecce, pannelli stradali e mezzi simili, nel territorio comunale in forma temporanea o permanente, è subordinata al preventivo ottenimento dell'autorizzazione prevista dal presente articolo, da richiedersi con le modalità ed in conformità a quanto previsto dall'articolo 29 del presente Regolamento.
7. Lungo le strade, nell'ambito ed in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli a tutela di bellezze naturali e paesaggistiche o di edifici o di luoghi di interesse



# COMUNE DI BRACIGLIANO

## (Provincia di Salerno)

storico artistico è vietato collocare cartelli ed altri mezzi pubblicitari ai sensi dell'art.23 comma 3 D.lgs. 285/92.

8. Limitatamente alle strade statali e provinciali o di altro ente, alla domanda dovrà sempre essere allegato il nulla osta dell'ente proprietario della strada.
9. Le aziende soggette a sanzioni non ancora pagate non potranno chiedere il servizio. Nel caso di reiterazione, per tre volte, delle violazioni contestate, l'azienda non potrà eseguire altri interventi.

### Art. 29

#### Responsabilità, obblighi, decadenza e revoca dell'autorizzazione

1. Rimangono salve ed impregiudicate tutte le azioni e sanzioni stabilite dalle leggi vigenti in ordine alle posizioni abusive di pubblicità.
2. La responsabilità per eventuali danni a cose o persone conseguenti all'installazione di mezzi pubblicitari sono a completo carico dei soggetti di cui all'art.26 del presente regolamento.
3. L'Amministrazione Comunale qualora ne ravvisi la necessità, si riserva la possibilità di richiedere ai soggetti di cui sopra la stipula di un'adeguata polizza assicurativa per la responsabilità civile.
4. L'autorizzazione decadrà quando:
  - a) non vengano osservate le prescrizioni in essa contenute ed alle quali è subordinata
  - b) non venga attivato l'oggetto dell'autorizzazione entro il termine di 120 giorni dalla data del suo rilascio, salvo proroga su richiesta degli interessati
  - c) nel caso in cui vengano a mancare le condizioni previste per il rilascio dell'autorizzazione.
5. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di:
  - a) Verificare il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
  - b) Effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;
  - c) Procedere alla rimozione nel caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte dell'ente competente al rilascio.
6. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione, rilasciata per la posa di segni orizzontali reclamistici, nonché di striscioni, locandine e stendardi, di provvedere alla rimozione degli stessi entro le ventiquattro ore successive alla conclusione della manifestazione o dello spettacolo per il cui svolgimento sono autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi ed il grado di aderenza delle superfici stradali.



# COMUNE DI BRACIGLIANO

## (*Provincia di Salerno*)

### Art. 30

#### Domanda e documentazione

1. Per ottenere l'autorizzazione prevista dal precedente articolo 28, gli interessati devono presentare apposita domanda in carta legale diretta al Dirigente competente al rilascio dell'autorizzazione stessa.
2. La domanda dovrà contenere le seguenti indicazioni:
  - a) generalità, residenza e codice fiscale o partita IVA del richiedente e dichiarazione dell'attività autorizzata o svolta;
  - b) via o piazza e numero civico o localizzazione relativa alla collocazione o trasformazione della pubblicità;
  - c) ragione sociale e sede legale della ditta installatrice, nonché il relativo numero di codice fiscale o partita IVA o di iscrizione alla c.c.i.a.a.;
3. Alla domanda devono essere allegati:
  - a) documentazione fotografica dalla quale si possa desumere il luogo esatto ove il mezzo pubblicitario verrà collocato, le sue caratteristiche i materiali impiegati, la sua posizione in relazione all'edificio specifico e all'ambiente circostante, nonché il contesto architettonico del quale l'edificio fa parte;
  - b) documentazione tecnica dalla quale risultino un prospetto e una sezione quotati (scala 1: 25) comunque tale da rendere leggibile il grafico, gli ingombri e le dimensioni massime e l'aspetto stesso in relazione al luogo di inserimento o parte di facciata che viene ad interessare;
  - c) relazione tecnica illustrativa in riferimento a quanto sopra disposto contenente anche le caratteristiche tecniche relative ai colori ed all'eventuale illuminazione del mezzo pubblicitario;
  - d) Nulla osta del proprietario dell'immobile o del terreno su cui dovrà essere installata la pubblicità;
4. Ogni domanda dovrà riferirsi ad una sola attività industriale, artigianale, professionale o di servizi, ma potrà comprendere più mezzi pubblicitari della stessa attività;
5. Copia dell'autorizzazione rilasciata dovrà essere trasmessa al concessionario del servizio o all'ufficio tributi in caso di gestione diretta ai fini del controllo dei tributi relativi.
6. Per quanto non previsto dal presente regolamento può essere stipulato apposito disciplinare da sottoscrivere con i richiedenti al momento del rilascio dell'autorizzazione, nei modi e nei termini di legge.

### Art. 31

#### Non necessarietà dell'autorizzazione

1. Per le forme pubblicitarie rientranti nelle fattispecie di seguito elencate non è necessaria l'autorizzazione di cui all'art.28 del regolamento:
  - a) pubblicità effettuata con veicoli di qualsiasi specie



# COMUNE DI BRACIGLIANO

## *(Provincia di Salerno)*

- b) iscrizioni pubblicitarie da eseguirsi su veicoli, su cartelli di negozi, sulle maniglie, gli zerbini, i pavimenti e cose simili;
- c) pubblicità temporanea relativa alla vendita e locazione di immobili inferiore a mezzo metro quadrato;
- d) pubblicità temporanea relativa a vendita e locazione di immobili delle dimensioni massime di mq. 0,5 da calcolarsi sulle pareti o ponteggi dell'immobile stesso;
- e) pubblicità ordinaria anche luminosa o illuminata, effettuata all'interno dei luoghi aperti al pubblico anche se visibile all'esterno, salvo che interessi edifici o superfici scoperte soggette a vincolo o a condizione che non interessi l'area di ingresso di detti luoghi o ne costituisca l'insegna principale;
- f) pubblicità collocate all'interno delle vetrine, senza interessare i cristalli o effettuate con dispositivi elettrici o elettronici luminosi o illuminati, inferiori a mezzo metro quadrato a condizioni che non siano su questi reclamate le ragioni sociali;
- g) pubblicità effettuata con proiezioni in locali aperti al pubblico;
- h) la pubblicità effettuata in occasione delle Sagre ed eventi del territorio 15 gg prima della manifestazione.

### **Art. 32**

#### **Limitazioni e divieti per l'installazione di pubblicità sulle strade**

1. Per la pubblicità sulle strade e sui veicoli si applicano le disposizioni dell'art.23 del Codice della strada D.Lgs. 30/4/92 n.285 e degli articoli dal 47 al 59 di cui al titolo II, punto 3 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada 16/12/1992 n.495 e successive modificazioni.
2. L'installazione di cartelli frecce, pannelli stradali, e mezzi simili è comunque soggetta all'autorizzazione di cui all'art.28.

### **Art. 33**

#### **Pubblicità effettuata in difformità a leggi e regolamenti**

1. Il pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche se in difformità a leggi e regolamenti.
2. L'avvenuto pagamento dell'imposta non esime l'interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo con le modalità indicate nell'art. 35 del presente regolamento.



# COMUNE DI BRACIGLIANO

## *(Provincia di Salerno)*

### **Art. 34** **Vigilanza**

1. Il comando Vigili Urbani vigila, a mezzo del proprio personale, sulla corretta realizzazione e sull'esatto posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari rispetto a quanto autorizzato, nonché sullo stato di conservazione e di buona manutenzione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari oltre che sui termini di scadenza delle autorizzazioni rilasciate.
2. Qualunque inadempienza venga rilevata da parte della Polizia Municipale è contestata, a mezzo di specifico verbale, al soggetto titolare dell'autorizzazione, che deve provvedere entro il termine fissato. Decorso tale termine e valutate le osservazioni avanzate entro dieci giorni, si provvede d'ufficio rivalendosi per le spese sul soggetto titolare dell'autorizzazione.
3. La vigilanza può essere inoltre svolta da tutto il personale di cui all'articolo 12, comma 1, del Codice della Strada, il quale trasmette le proprie segnalazioni per i provvedimenti di competenza.
4. Limitatamente al disposto dell'articolo 23, comma 3, del Codice della Strada, la vigilanza può essere svolta, nell'ambito delle rispettive competenze, anche da funzionari dei Ministeri dell'ambiente e dei beni culturali, i quali trasmettono le proprie segnalazioni per i provvedimenti di competenza.
5. Tutti i messaggi esposti difformemente dalle autorizzazioni rilasciate dovranno essere rimossi, previa contestazione scritta, a cura e spese del soggetto titolare dell'autorizzazione o del concessionario, entro il termine di tre giorni dalla diffida pervenuta. In caso di inottemperanza si procede alla rimozione d'ufficio.

### **Art. 35** **Materiale pubblicitario abusivo**

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dalla autorizzazione sia per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione ed ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.
2. Similmente è considerata abusiva ogni variazione non autorizzata, apportata alla pubblicità in opera.
3. Sono altresì considerate abusive le pubblicità e le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
4. La pubblicità abusiva ai sensi dei precedenti commi è immediatamente coperta, dal Comune o dal concessionario, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria; il Comune ne dispone la rimozione dandone avviso all'interessato, con diffida a provvedere alla rimozione ed al ripristino dell'immobile occupato entro il termine nell'avviso stesso stabilito.



# COMUNE DI BRACIGLIANO

## *(Provincia di Salerno)*

5. Nel caso di inottemperanza all'ordine di rimozione e di ripristino dei luoghi entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.
6. Le affissioni abusive sono immediatamente rimosse o coperte dal comune o dal concessionario.
7. Indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti, sono applicate le sanzioni amministrative di cui all'art. 58 del presente regolamento e, il Comune o il Concessionario del servizio, provvede all'accertamento d'ufficio dell'imposta o del diritto dovuto per il periodo di esposizione abusiva.

### **Art. 36**

#### **Anticipata rimozione o spostamento dei mezzi pubblicitari**

1. Il Dirigente dell'ufficio competente ha facoltà di ordinare la rimozione o lo spostamento di qualsiasi mezzo pubblicitario, quando ciò sia imposto da esigenze di sicurezza o di viabilità, da cause di forza maggiore o da necessità estetiche ed ambientali.
2. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare dell'impianto avrà diritto unicamente al rimborso della quota di imposta già corrisposta per il periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.
3. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
4. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.

### **Art. 37**

#### **Adattamenti delle forme di pubblicità esistenti alla entrata in vigore del presente regolamento**

I cartelli o mezzi pubblicitari installati sulla base di autorizzazioni in essere e non più rispondenti alle disposizioni del presente Regolamento devono essere rimossi entro dodici mesi dalla entrata in vigore dello stesso, a cura e a spese del titolare dell'autorizzazione, fatto salvo il diritto dello stesso al rimborso della somma anticipata per la residua durata dell'autorizzazione non sfruttata. Entro il suddetto termine dovranno essere ricollocate le frecce direzionali, tenendo conto del disposto di cui all'art. 6 del presente Regolamento.

Per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari per i quali occorre provvedere, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, alla rimozione, si procederà, per ogni lato della strada, nella direzione inversa al corrispondente senso di marcia, se possibile effettuando gli spostamenti unicamente di quei cartelli non più conformi alle prescrizioni del regolamento e collocandoli negli interspazi risultanti tra i



# COMUNE DI BRACIGLIANO

## *(Provincia di Salerno)*

successivi punti di riferimento (intersezioni, segnali stradali). I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari che non possono più trovare collocazione in ciascuno degli interspazi devono essere rimossi e possono essere ricollocati in altro tratto stradale disponibile solo dopo il rilascio di una nuova autorizzazione per la diversa posizione, fermi restando la durata e gli importi già corrisposti per l'autorizzazione originaria. La revoca delle autorizzazioni non più conformi e non ricollocabili sarà effettuata prendendo come riferimento la data di ricevimento della originaria richiesta di autorizzazione e procedendo da quella più recente.

### **Art. 38**

#### **Modalità di applicazione dell'imposta**

1. L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura geometrica piana in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
3. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità. Le superfici vanno considerate separatamente e quindi per ciascuna di esse, dato atto che ognuna è funzionalmente destinata a diffondere uno specifico messaggio.
4. Le iscrizioni pubblicitarie, espresse anche in forma simbolica, non collocate su struttura propria sono assoggettate all'imposta per la superficie corrispondente all'ideale figura piana minima in cui sono comprese.
5. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
6. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro e quindi funzionalmente finalizzati a diffondere nel loro insieme lo stesso mezzo pubblicitario o ad accrescerne l'efficacia si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.
7. Qualora la pubblicità ordinaria e quella effettuata con veicoli venga svolta in forma luminosa o illuminata, la tariffa di imposta è maggiorata del 100%.
8. Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.



# COMUNE DI BRACIGLIANO

## (Provincia di Salerno)

### Art. 39 Tariffe

1. Per ogni forma di pubblicità è dovuta, al comune o al concessionario, una imposta nella misura risultante dalle tariffe deliberate a norma del decreto, con le maggiorazioni, le riduzioni e le esenzioni di cui agli articoli 7, 16 e 17 del richiamato decreto legislativo.
2. Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità sono deliberate entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Detta deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine indicato in precedenza, hanno effetto dal 01 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate anno per anno.

### Art. 40 Maggiorazione di imposta

1. Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base (art. 7, comma 6, del decreto).

#### *Maggiorazioni relative al tipo di pubblicità*

2. La tariffa di imposta è maggiorata del 100 per cento qualora la pubblicità di cui agli artt. 12 e 13 del decreto (pubblicità ordinaria e pubblicità effettuata con veicoli) venga effettuata in forma luminosa o illuminata (art. 7, comma 7, del decreto).
3. La tariffa di imposta è maggiorata del 100 per cento per i veicoli circolanti con rimorchio (art. 13, comma 3, del decreto).

#### *Maggiorazioni relative alle dimensioni*

4. La tariffa dell'imposta è maggiorata del 50% per superfici comprese tra mq. 5,5 ed 8,5 per:
  - a) pubblicità di cui all'art. 12 del decreto comma 1 - insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi, etc.comma 3 - affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture. (art. 12, comma 4, del decreto).
  - b) pubblicità effettuata con veicoli di cui all'art. 13, comma 1, del decreto, quando la medesima è effettuata all'esterno di detti veicoli. (art. 13, comma 1, secondo periodo, del decreto).
5. La tariffa dell'imposta è maggiorata del 100% per superfici superiori a mq. 8,5 per:
  - a) pubblicità di cui al comma 4 punto a) del presente articolo (art. 12, comma 4, del decreto).





# COMUNE DI BRACIGLIANO

## *(Provincia di Salerno)*

- b) pubblicità di cui al comma 4 punto b) del presente articolo (art. 13, comma 1 secondo periodo, del decreto).

### **Art. 41**

#### **Riduzioni dell'imposta**

1. Le riduzioni di imposta non sono cumulabili (art. 7, comma 6 del decreto).
2. La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:
  - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
  - b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
  - c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

### **Art. 42**

#### **Pagamento dell'imposta**

1. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al comune ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario, con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione inferiore a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
2. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a euro 1.549,37.
3. E' fatto obbligo di conservare l'attestazione di pagamento e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

### **Art. 43**

#### **Rettifica ed accertamento d'ufficio**

1. Il Comune, o il concessionario, procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato entro il 31 dicembre del 5° anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestati o irrogate le sanzioni amministrative tributarie a norma degli articoli 16 e 17 D.lgs. 472/97.



# COMUNE DI BRACIGLIANO

## (*Provincia di Salerno*)

2. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato dal comune per l'organizzazione e la gestione dell'imposta, ovvero, nel caso di gestione in concessione, da un rappresentante del concessionario.

### **Art. 44**

#### **Riscossione coattiva dell'imposta**

1. La riscossione coattiva dell'imposta si effettua secondo le disposizioni del D.P.R. 602/73 oppure con le modalità stabilite dal regio decreto n. 639/1910.
2. Il relativo titolo esecutivo deve essere notificato a pena di decadenza entro il 31 dicembre del 5° anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

### **Art. 45**

#### **Rimborsi**

1. Il contribuente può richiedere la restituzione delle somme versate non dovute mediante apposita istanza. Il rimborso delle somme versate non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso.

### **Art. 46**

#### **Esenzioni dall'imposta**

1. Sono esenti dall'imposta:
  - a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
  - b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
  - c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;



# COMUNE DI BRACIGLIANO

## (*Provincia di Salerno*)

- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse, o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art. 13 del decreto;
- g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.
- l) l'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati (comma 1/bis dell'art. 17 del Decreto).
- m) l'imposta, inoltre, non è dovuta per la pubblicità effettuata in occasione delle sagre e gli eventi autorizzati dal comune al fine di favorire lo sviluppo del territorio.

### **Art. 47**

#### **Esclusioni dall'imposta**

1. Non si fa luogo ad applicazione di imposta per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa, o adibiti ai trasporti per suo conto, quando questa è limitata alla sola indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato (art. 13, comma 4, del decreto).
2. Non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati (art. 7, comma 2, del decreto).
3. Non si fa luogo alla riscossione dell'imposta per importi fino a € 12,00



# COMUNE DI BRACIGLIANO

(*Provincia di Salerno*)

## CAPO QUARTO

### Diritto sulle Pubbliche Affissioni e disciplina di materiale informativo pubblicitario

#### **Art. 48**

##### **Istituzione e finalità del servizio**

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.
2. Il presente Regolamento intende ordinare la distribuzione di documenti di carattere commerciale, divulgativo, informativo e promozionale a domicilio o mediante consegna individuale a mano alle persone ed effettuata direttamente da soggetti incaricati allo scopo.

E' vietata l'affissione di pubblicità e manifesti o distribuire materiale che contengano espressioni od immagini lesive del rispetto della persona ed in particolare che siano lesive della dignità della donna, vietando l'utilizzo di immagini offensive o discriminatorie o incitanti alla violenza sulle donne;

E' vietata l'affissione e la distribuzione di materiale che contengano espressioni od immagini lesive del sentimento religioso di qualsiasi confessione.

#### **Art. 49**

##### **Soggetto passivo**

1. Sono soggetti passivi coloro che richiedono il servizio e, in solido, coloro nell'interesse dei quali il servizio stesso è richiesto.

#### **Art. 50**

##### **Modalità per le Pubbliche Affissioni**

Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni sono esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio e l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quale detti spazi appartengono.

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione.



# COMUNE DI BRACIGLIANO

## (*Provincia di Salerno*)

2. L'affissione si intende prenotata quando i committenti consegnano, all'ufficio competente il quantitativo di manifesti da affiggere e contemporaneamente il versamento dei relativi diritti.
3. I manifesti devono essere fatti pervenire all'ufficio preposto al servizio, nell'orario di apertura, a cura del committente almeno 5 giorni feriali prima di quello dal quale l'affissione deve avere inizio.
4. I manifesti devono essere accompagnati da una distinta nella quale è indicato l'oggetto del messaggio pubblicitario e:
  - a) per quelli costituiti da un foglio, la quantità ed il formato;
  - b) per quelli costituiti da più fogli, la quantità dei manifesti, il numero dei fogli dai quali ciascuno è costituito, lo schema di composizione del manifesto con riferimenti numerici progressivi ai singoli fogli di uno di essi, evidenziato con apposito richiamo.
5. Oltre alle copie da affiggere dovrà essere inviata all'ufficio una copia in più, in formato A4 oppure una foto del manifesto da conservare per documentazione del servizio.
6. Su ogni manifesto affisso viene impresso il timbro dell'Ufficio Comunale, con la data di scadenza.
7. La richiesta di affissione, di norma, dovrà essere soddisfatta utilizzando le postazioni presenti su tutto il territorio comunale come risultanti dal Piano Generale degli Impianti.
8. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
9. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
10. Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati, qualora disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire.
11. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 30 per cento del diritto, con un minimo di € 50,00 per ciascuna commissione; nel caso che il servizio sia affidato in concessione, tale maggiorazione può, con apposita previsione del capitolato d'onere, essere attribuita in tutto o in parte al concessionario stesso.
12. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono e il registro cronologico delle commissioni.
13. Nessuna affissione può avere luogo prima del pagamento dei diritti dovuti.



# COMUNE DI BRACIGLIANO

## *(Provincia di Salerno)*

14. Con la comunicazione di cui ai precedenti commi 4 e 5 dovrà essere indicato il giorno in cui l'affissione avrà luogo.
15. Il materiale abusivamente affisso fuori dagli spazi stabiliti sarà immediatamente defisso e quello negli spazi stabiliti, coperto, salvo la responsabilità, sempre solidale, a norma del presente regolamento, di colui o coloro che hanno materialmente eseguito l'affissione e della ditta in favore della quale l'affissione è stata fatta.
16. Il richiedente e colui nell'interesse del quale l'affissione viene richiesta, restano comunque direttamente responsabili delle eventuali infrazioni di legge sia penali, che civili, che fiscali, vigenti in materia.
17. La distribuzione di volantini o documenti lungo le strade comunali è subordinata alla presentazione, in carta semplice, di istanza di autorizzazione con il modulo previsto presentato all'Ufficio Tributi. La stessa deve pervenire almeno 5 (cinque) giorni prima dell'inizio dell'attività e deve contenere i seguenti elementi:
  - a) generalità complete e codice fiscale del richiedente;
  - b) periodo di effettuazione del volantinaggio (dal giorno al giorno);
  - c) dichiarazione della zona interessata;
  - d) numero di persone che espletano il servizio;
  - e) numero dei volantini o documenti che si intendono distribuire;
  - f) copia del volantino o documento allegato;
  - g) attestazione dell'avvenuto pagamento delle spese d'istruttoria di Euro 20,00;
  - h) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
18. Prima dell'inizio dell'attività la ditta/società deve essere in possesso dell'autorizzazione e il personale addetto alla distribuzione deve essere dotato di una copia del versamento effettuato e di giubbotto rifrangente per tutelare l'incolumità dell'operatore.

### **Art. 51**

#### **Tariffe**

1. Per il servizio delle pubbliche affissioni è dovuto per ciascun foglio di dimensione fino a cm 70x100, al Comune o al concessionario che vi subentra, un diritto comprensivo dell'imposta di pubblicità, nella misura risultante dalle tariffe stabilite con delibera della Giunta Comunale, a norma del decreto, con le maggiorazioni, le riduzioni e le esenzioni di cui agli articoli 19, 20 e 21 del richiamato decreto legislativo, per i primi 10 giorni e per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione.
2. Per ogni commissione inferiore a 50 fogli il diritto è maggiorato del 50%. Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50%; per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100% del diritto.



# COMUNE DI BRACIGLIANO

## *(Provincia di Salerno)*

3. Qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in determinati spazi da lui prescelti, è dovuta una maggiorazione del 100% del diritto.
4. Le tariffe sul diritto delle pubbliche affissioni e per la distribuzione di volantini sono deliberate entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Detta deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine indicato in precedenza, hanno effetto dal 01 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate anno per anno.

### **Art. 52**

#### **Riduzioni del diritto**

1. La tariffa è ridotta alla metà:
  - a) per la pubblicità riguardante in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 21 del decreto;
  - b) per la pubblicità riguardante i comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
  - c) per la pubblicità riguardante le attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
  - d) per la pubblicità riguardante festeggiamenti patriottici, religiosi, spettacoli viaggianti e di beneficenza;
  - e) per gli annunci mortuari.

Le riduzioni non sono cumulabili.

### **Art. 53**

#### **Pagamento del diritto – Recupero di somme**

1. Il pagamento deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità di cui all'art. 42 del presente regolamento.
2. Per il recupero di somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte si osservano le disposizioni previste dall'art. 44 del presente regolamento.

### **Art. 54**

#### **Esenzioni dal diritto**

1. Sono esenti dal diritto:
  - a) la pubblicità riguardante le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;



# COMUNE DI BRACIGLIANO

## (Provincia di Salerno)

- b) la pubblicità delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) la pubblicità dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
- d) la pubblicità delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) la pubblicità relativa ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altra forma di pubblicità che sia obbligatoria per legge;
- g) la pubblicità concernente corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati
- h) la pubblicità riguardante le manifestazioni religiose.

### **Art. 55**

#### **Divieti**

1. L'attività di distribuzione di documenti e/o di volantinaggio è, in ogni caso, effettuata nel rispetto dei seguenti divieti:
  - ✓ è vietata la posa di più di un documento o volantino per ogni cassetta postale;
  - ✓ è vietata la collocazione di documenti o volantini sui veicoli in sosta e l'abbandono degli stessi lungo le strade;
  - ✓ è vietata altresì la distribuzione di documenti o volantini in prossimità di incroci o lungo le pubbliche vie in quanto arreca pericolo o rallentamento dei veicoli in movimento;

## **CAPO QUINTO**

### **Sanzioni ed Interessi**

#### **Art. 56**

##### **Sanzioni tributarie**

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa pari al 200% dell'imposta o del diritto dovuti con un minimo di € 51,64.
2. Per la dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa del 100% della maggiore imposta o diritto dovuti. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questi, si applica la sanzione di € 258,23.





# COMUNE DI BRACIGLIANO

## (*Provincia di Salerno*)

3. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad  $\frac{1}{4}$  se entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie interviene adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta o del diritto se dovuti e della sanzione.

### **Art. 57**

#### **Interessi**

1. Sulle somme dovute e non corrisposte nei termini ordinari prescritti per l'imposta e per il diritto si applicano interessi nella misura del tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
2. Per le somme dovute a qualsiasi titolo al contribuente sono dovuti allo stesso gli interessi nella misura del tasso di interesse legale a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

### **Art. 58**

#### **Sanzioni amministrative**

1. Il Comune è tenuto a vigilare, a mezzo del Corpo di Polizia Municipale, dell'Ufficio Tecnico e del Servizio pubblicità ed affissioni, sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità, delle affissioni dirette e delle pubbliche affissioni, richiamate o stabilite nel presente regolamento.
2. Le violazioni delle disposizioni di cui al primo comma comportano sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme stabilite dal capo I, sezione I e II, della legge 24 dicembre 1981, n. 689, salvo quanto espressamente stabilito dai commi successivi.
3. Per la violazione delle norme stabilite dal presente regolamento in esecuzione del decreto e di quelle stabilite nelle autorizzazioni alle installazioni degli impianti e alla distribuzione di materiale pubblicitario, si applica la sanzione da € 206,58 ad € 1.549,37. Il verbale con riportati gli estremi delle violazioni e l'ammontare della sanzione è notificato agli interessati entro 150 giorni dall'accertamento delle violazioni. Il comune dispone altresì la rimozione del materiale abusivo facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.
4. Per le violazioni relative alla pubblicità sulle strade e sui veicoli si applicano le sanzioni previste dall'art.23 del codice della strada D.Lgs. 285/92.
5. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo, si applicano, oltre alle sanzioni amministrative, anche quelle tributarie, di cui all'art. 39 del presente regolamento, con successiva notifica di apposito avviso di accertamento secondo le modalità dell'art. 10 del decreto. Ciò vale anche nel



# COMUNE DI BRACIGLIANO

*(Provincia di Salerno)*

caso in cui alla regolare denuncia di cessazione non consegua l'effettiva rimozione del mezzo pubblicitario entro il termine prescritto.

6. I proventi delle sanzioni amministrative, da chiunque accertate, sono dovuti al Comune. Sono dallo stesso destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio pubblicità e pubbliche affissioni, se gestito direttamente, all'impiantistica facente carico al comune, alla vigilanza nello specifico settore e alla realizzazione, aggiornamento, integrazione e manutenzione del piano generale degli impianti.

## CAPO SESTO

### Disposizioni finali

#### Art. 59

#### Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore a far data dal 17/10/2013